

# Federazione Gilda-Unams

Struttura Organizzativa Autonoma

## SNADIR

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

SEGRETERIA NAZIONALE

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel . 06 44341118 Fax 06 49382795

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

C. F. 90006380886

---

Roma, 05 maggio 2009

All'Ufficio Scolastico Regionale  
Direzione per la Sicilia  
Via Fattori n. 60  
90146 PALERMO (PA)

p.c. Al Ministero dell'Istruzione, U.R.  
Direzione Generale del Personale  
Viale Trastevere 76/a  
00153 ROMA

p.c. Ai Dirigenti degli U.S.P. della Sicilia  
Loro Sedi

p. c. Ai D.S. delle scuole primarie e degli I.C. della Sicilia  
Loro Sedi

p. c. Ai Direttori degli Uffici per l'Insegnamento della Religione Cattolica  
delle Diocesi della Sicilia – Loro Sedi

prot. 0422

OGGETTO: Idoneità all'insegnamento dell'IRC da parte degli insegnanti di classe nelle  
scuole materne ed elementari.

Il sottoscritto, nella qualità di Vice Coordinatore Nazionale della Federazione Gilda-Unams con delega per l'insegnamento della religione cattolica e Segretario Nazionale dello SNADIR - Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione (Struttura Organizzativa Autonoma della Federazione Gilda-Unams), in relazione alla nota del 29.04.2009 del Direttore generale di Codesto USR avente ad oggetto "Insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia dichiarati idonei all'IRC per l'anno scolastico 1995/96 ed attualmente in servizio: valore permanente dell'idoneità", osserva quanto segue:

Con la nota suddetta il Direttore Generale per la Sicilia del Min.ro dell'Istruzione ha sostenuto "non conformi a norma" (ossia illegittime) le iniziative delle Diocesi della Sicilia volte a subordinare alla

# Federazione Gilda-Unams

Struttura Organizzativa Autonoma

## SNADIR

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

SEGRETERIA NAZIONALE

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel . 06 44341118 Fax 06 49382795

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

C. F. 90006380886

---

frequenza di specifici corsi di aggiornamento, dalle stesse diocesi organizzati, il riconoscimento od il mantenimento dell' idoneità all'IRC per gli insegnanti di classe della scuola dell'infanzia e primaria.

L'assunto della Direzione Generale, reso in difetto assoluto di attribuzione, si pone in palese contrasto con la normativa e con la interpretazione costantemente datane dalla giurisprudenza.

Il protocollo addizionale, al n. 5 lett. a), in relazione alla L. 25.03.1985 n. 121 (di revisione del concordato fra Italia e Santa Sede del 1929) così testualmente recita *“L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito –in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni- da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo”*.

La successiva Intesa fra Ministero Pubblica Istruzione e C.E.I., resa esecutiva dal D.P.R. 16.12.1985 n. 751 con le modificazione ed aggiunte recepite tramite D.P.R. 23.06.1990 n. 202, nel testo vigente così testualmente dispone al punto 2: *“2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.*

*Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo punto 4.* 2.6. *Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito l'ordinario diocesano, agli insegnanti di classe riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo, i quali possono revocare la propria disponibilità prima dell'inizio dell'anno scolastico. 2.6- bis . Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario diocesano.”*

Il Ministero della P.I., con circolare n. 14 del 22.01.1991, in relazione alle modifiche apportate all'Intesa giusta cennato d.p.r. n. 202/90, ha dettato disposizioni a carattere permanente in relazione alla questione che ci occupa, facendo carico ai Direttori didattici, per l'anno scolastico 1991/92 in sede di prima applicazione e negli anni successivi secondo necessità, di formare gli elenchi degli insegnanti di classe dichiaratisi disponibili all'insegnamento della religione e trasmetterli entro il 30 Marzo ai Responsabili degli Uffici scolastici provinciali, con l'obbligo per questi ultimi di farli pervenire entro il 15 Aprile agli Ordinari diocesani, secondo la competenza territoriale, al fine del riconoscimento della idoneità.

La giurisprudenza non ha mai dubitato che le norme concordatarie abbiano affidato il riconoscimento ed il mantenimento dell' idoneità per l'IRC all'esclusiva competenza ed alla sfera di discrezionalità assoluta dell'autorità ecclesiastica, sottraendola a qualsivoglia possibilità di sindacato da parte dell'autorità statale e degli organi giudiziari statuali.

Puntualmente la stessa giurisprudenza ha di recente ribadito (ove ve ne fosse stato bisogno) che *“essendo il provvedimento di riconoscimento o di revoca dell' idoneità da parte dell'Ordinario diocesano regolato dal diritto canonico, la cui interpretazione ed applicazione non può che risultare insindacabile dall'autorità amministrativa e giudiziaria italiana”* *“l'autorità amministrativa italiana non può in ogni caso surrogarsi all'Autorità*

# Federazione Gilda-Unams

Struttura Organizzativa Autonoma

## SNADIR

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

SEGRETERIA NAZIONALE

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel . 06 44341118 Fax 06 49382795

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

C. F. 90006380886

---

ecclesiastica, anche qualora si supponga che quest'ultima abbia indebitamente opposto un rifiuto all'interessato. La procedura di revoca, infatti, è interna all'ordine ecclesiastico, e l'eventuale violazione delle norme canoniche non è sindacabile dall'Amministrazione civile che si deve limitare a prendere atto della mancanza del riconoscimento stesso" (TAR Veneto, Venezia, 14.05.2007 n. 1482).

In relazione alle premesse risulta evidentemente insindacabile da parte dell'Ufficio scolastico regionale la scelta degli Ordinari diocesani dell'isola, che, al pari di quanto avviene nelle altre regioni d'Italia (senza che le relative autorità scolastiche abbiano mai sollevato alcun, peraltro inammissibile, rilievo), hanno subordinato il rilascio od il mantenimento dell'idoneità dell'IRC, per gli insegnanti curricolari della scuola materna ed elementare, alla partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dalle autorità diocesane medesime.

Nè può seriamente sostenersi la manifesta arbitrarietà di tale scelta, piuttosto risultando la stessa, in termini assolutamente evidenti, del tutto ragionevole. Sussistono peraltro recenti esempi normativi in ambiti professionali vari, per cui il mantenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione è condizionato ad una costante frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

Peraltro, fermo restando che non è sindacabile da parte dell'autorità statale il rispetto o meno del diritto canonico da parte dell'autorità ecclesiastica nel riconoscere, negare o revocare predetta idoneità, nella fattispecie, contrariamente a quanto assunto (inopinatamente invadendo un abito che non gli compete) dalla Direzione generale di Codesto Ufficio, la scelta di condizionare l'idoneità alla formazione o all'aggiornamento dottrinario e pedagogico specifico, risulta perfettamente conforme al canone 804 ed alla Delibera della C.E.I. richiamati da Codesto ufficio nella nota precitata.

Il canone suindicato dispone che la verifica dell'idoneità all'insegnamento dell'IRC debba essere operata con riferimento ai principi della retta dottrina, della testimonianza di vita cristiana e della abilità pedagogica.

E' appena il caso di precisare che anche la dottrina della Chiesa è soggetta ad aggiornamento ed adattamento ai tempi (basti pensare all'introduzione del nuovo catechismo ed alle ricorrenti encicliche papali) e che l'abilità pedagogica richiesta non può essere quella generica, bensì quella pedagogica-metodologica-didattica specifica in ordine all'Insegnamento della Religione Cattolica ( si veda ad esempio le sperimentazioni e le Indicazioni per il Curricolo per i vari cicli di istruzione e le proposte per i nuovi "Obiettivi di Apprendimento" e per i "Traguardi per lo sviluppo delle competenze" relativi all'insegnamento della religione cattolica che sono stati pubblicati a seguito degli interventi di riforma dei Ministri della pubblica istruzione - da Berlinguer alla Moratti, da Fioroni alla Gelmi - succedutesi in questi anni).

Codesto Ufficio nella nota citata, trascurando i profili della conoscenza della retta dottrina e della specifica abilità pedagogica, vorrebbe ridurre la possibilità di revoca della idoneità, in relazione al diritto canonico, soltanto a "fatti e circostanze che dimostrino un comportamento in contrasto con la doverosa testimonianza di vita cristiana".

Proprio la direttiva C.E.I. del maggio 1991 da Voi citata ha invece puntualmente ammaestrato che "per gli insegnanti di classe o sezione della scuola materna od elementare, disponibili a insegnare religione cattolica: la

# Federazione Gilda-Unams

Struttura Organizzativa Autonoma

## SNADIR

**Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione**

SEGRETERIA NAZIONALE

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel . 06 44341118 Fax 06 49382795

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

C. F. 90006380886

---

*verifica del possesso dei titoli di qualificazione previsti dal diritto deve essere accompagnata dalla valutazione dell'interesse effettivamente dimostrato dal candidato per l'insegnamento della religione cattolica e per la sua incidenza educativa. Tale interesse può risultare dalla avvenuta partecipazione a corsi o convegni aventi specifica finalità di aggiornamento in ordine all'insegnamento della religione cattolica o dall'impegno di parteciparvi a breve scadenza".*

Tanto puntualizzato, questa Federazione Gilda-Unams, che nella sua Struttura Organizzativa Autonoma dello Snadir organizza e tutela gli insegnanti (specializzati) di religione, chiede formalmente a Codesto ufficio di precisare, a rettifica e chiarimento della nota del 29.04.2009, che risulta totalmente estraneo ai compiti ed ai poteri attribuiti all'Autorità Scolastica quello di valutare i criteri e le modalità con cui le Autorità diocesane intendono regolare l'attribuzione o la revoca dell'idoneità, che non sarà consentito l'insegnamento della religione cattolica agli insegnanti di classe della scuola dell'infanzia e primaria che non siano stati mai inseriti negli elenchi trasmessi ai sensi della C.M. n. 14 del 22.01.1991 ovvero che non risultino fra quelli che le Autorità diocesane, in eventualità, abbiano ad indicare espressamente come i soli in possesso della prescritta idoneità, ed in quest'ultimo caso a maggior ragione ove l'Autorità ecclesiastica dovesse precisare come revocati gli attestati di idoneità agli insegnanti non espressamente individuati come idonei a motivo della loro mancata partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento indetti o riconosciuti dalla Autorità stessa.

In caso contrario, a tutela dei suoi iscritti docenti specializzati di religione, cui verrebbero illegittimamente sottratti posti di lavoro ove dovesse essere consentito l'insegnamento della religione cattolica a insegnanti curriculari mai inseriti negli elenchi previsti dalla C.M. n. 14/1991 o che abbiano perso l'idoneità per la mancata doverosa partecipazione ai suddetti corsi di formazione ed aggiornamento, questo Sindacato non mancherà di agire presso tutte le sedi amministrative e giudiziarie competenti.

Distinti saluti

F.to Il Vice Coordinatore Nazionale della Federazione Gilda-Unams

*Prof. Orazio Ruscica*